

Schema di convenzione

Prot. N. _____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIANORO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SELEZIONATE PER PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER UN PERIODO DI 3 ANNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".

Il giorno ___/___/___, con la presente scrittura privata, il Comune di Pianoro (di seguito solo Ente), con sede in _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area _____, Signor/a _____ nato/a a _____ il _____, domiciliato/a _____ ai fini della presente presso la sede dell'Ente, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. _____ del _____),

e

l'Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il "Codice del Terzo settore";
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 e s.m.i. avente ad oggetto: "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle L.R. n.13/2006, n. 8/2014, n. 11/2016 e n. 20/2017;
- Il "Regolamento per la fruizione dei beni immobili del Comune di Pianoro a terzi" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2018 e più precisamente l'art. 10 "Concessioni gratuite e comodati" e il Capo III "Immobili concessi in uso a soggetti operanti nel terzo settore";

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all’Art. 13 Comma 1 Lettera e) che “il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il medesimo Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al Capo V, artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’art. 32 comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l’attività di Protezione Civile di cui all’art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”;
- l’art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 21 febbraio 2005 n.12 e la L.R. 7 febbraio 2005 n.1, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di stimolo reciproco al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della popolazione;
- la L. n. 56/2014 detta disposizioni anche in materia di unioni e fusioni di Comuni;
- gli articoli 8 e 21 della L.R. n. 13/2005 disciplinano le funzioni dei Comuni e delle loro Unioni in materia, fra l’altro, di protezione civile;

Preso atto che:

- dal Piano Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e nella sua specificità territoriale di Pianoro emergono numerose attività nelle quali l’Associazione _____ può efficacemente operare, in linea con le proprie competenze istituzionali, attraverso prestazioni complementari e di supporto, mai sostitutive delle attività proprie delle Amministrazioni pubbliche;
- il Comune riconosce il fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni di Protezione Civile sia in situazioni di normalità che in emergenza, a livello locale che sovra comunale, e intende incentivare e valorizzare le competenze e peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l’Unione Savena-Idice esercita la funzione di protezione civile anche coordinando e supportando la rete delle Associazioni di Volontariato di protezione civile presenti nel territorio dei Comuni aderenti con l’intenzione di incentivare e valorizzare le competenze e le peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
- l’Associazione _____ si rende disponibile ad integrarsi con il Comune di Pianoro, interagendo con il Centro Operativo Comunale ed eventualmente con l’Unione dei Comuni

Savena-Idice nell'ambito e nel rispetto delle corrispondenti competenze istituzionali e delle attivazioni di volta in volta dichiarate nonché dove le condizioni lo consentano;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale registro);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale: *collegamento web* in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata: _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente convenzione;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____
[Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal ___/___/____;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Giunta il _____ con deliberazione n. _____

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente ed l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

- la gestione, in favore di terzi, dell'attività di collaborazione con le strutture comunali nel campo della protezione civile
- partecipazione in supporto al C.O.C. (funzione volontariato)

- presidio del territorio
- attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza

Articolo 3 – Finalità

L'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema locale di Protezione Civile, relativamente al territorio del Comune di Pianoro.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- Il Comune e l'Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nel presente accordo. Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate, dove necessario, attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità.
- In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 7 del D.Lgs 1/2018 che richiama l'art. 2 della Legge n. 225/1992, l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato.
- Eventuali richieste di impegno da parte della propria organizzazione/direzione centrale a livello nazionale, avranno carattere prioritario qualora non esistano alternative efficaci rispetto alla disponibilità nazionale concordando, in ogni caso, la possibilità di mantenere un'aliquota di presidio sul territorio del Comune di Pianoro.
- Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate: in tali casi, l'eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà di questo Comune dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.
- Ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune:
 - a) un congruo numero di volontari appartenenti all'Associazione, con indicazione di ciascun ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;
 - b) la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di protezione civile;
 - c) idonee dotazioni personali per i volontari, attrezzature di intervento, risorse logistiche, di comunicazione;
 - d) eventuali indicazione dell'ambito territoriale di operatività;
 inoltre si impegna:
 - e) a partecipare costantemente ed attivamente alle attività divulgative, formative e addestrative che saranno messe in campo dal Comune;
 - f) a formare e addestrare autonomamente i propri Volontari associati, secondo i programmi stabiliti a livello nazionale, regionale, di coordinamento provinciale,
 - g) a conoscere e far conoscere ai propri Volontari operativi i contenuti fondamentali del vigente Piano Comunale di Protezione Civile.
- Le attività in cui l'Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative all'ambito del presidio del territorio, dell'informazione e assistenza alla popolazione, alla logistica, al settore rischio idraulico ed idrogeologico.
- In particolare, l'Associazione collaborerà al servizio di controllo sui corsi d'acqua e monitoraggio del territorio del Comune, compreso l'intervento del gruppo in tutti i casi di emergenza accertata e dichiarata dalle competenti autorità,.

- L'Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune / Ass.re delegato e al Responsabile dell'Area VIII - Gestione del Territorio delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.
- L'Ente mette a disposizione dell'Associazione attrezzature e mezzi in disponibilità della stessa Amministrazione Comunale. Tali mezzi sono provvisti della copertura assicurativa RCA per danni a terzi dell'Ente. L'autorizzazione all'impiego dei mezzi comunali è subordinato in ogni occasione all'autorizzazione comunale concessa dal Sindaco / Ass.re delegato o dal Responsabile dell'Area VIII - Gestione del Territorio. Il Comune si solleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai membri dell'Associazione.
- Il Comune potrà, nei limiti delle proprie disponibilità e se ravvisato necessario al fine di sostenere l'operatività dell'Associazione di Protezione Civile, concedere temporaneamente, non oltre i limiti di validità della presente convenzione, in comodato o concessione gratuiti, spazi comunali ad uso deposito o similare; non potranno essere svolte attività diverse da quelle oggetto della presente convenzione.
- Per quanto riguarda la copertura assicurativa si rimanda al successivo art.-8
- I dipendenti del Comune eventualmente appartenenti all'Associazione potranno essere autorizzati a partecipare alle operazioni in fase di emergenza e quindi ad assentarsi dai normali impegni di lavoro, qualora non appartenenti a Settori direttamente coinvolti nell'emergenza e previo provvedimento del Sindaco o del Responsabile dell'Area VIII - Gestione del Territorio.

Articolo 5 – Durata

L'Ente si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione e scadenza il ___/___/_____.

E' ammessa la possibilità di proroga dei termini di scadenza della presente convenzione a seguito di formale richiesta dell'Associazione e conseguente benessere dell'Ente.

Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione

A sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, l'Ente riconosce all'Associazione un contributo massimo annuale, erogabile per tutto il periodo di durata della convenzione, fino ad € 3.000,00 comprensivo degli oneri della polizza di cui all'art. 8 della presente. Il contributo sarà erogato dall'amministrazione solo ed esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate, limitatamente ai servizi svolti sul territorio comunale, nel rispetto delle specifiche norme dettate in tal senso dal D.Lgs. n. 117/2017. Ad esito del controllo effettuato dal responsabile sulla documentazione a corredo della rendicontazione, il contributo sarà erogato entro il trentesimo giorno dalla relativa liquidazione. L'Associazione è tenuta a rendicontare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dello svolgimento delle attività.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione/Organizzazione.

Annualmente l'Associazione trasmette all'Ente l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ – Agenzia di _____,
 numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico dell'Ente (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il __/__/_____ di ogni anno.

Articolo 9 – Rispetto dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

Articolo 13 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 14 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Ente.

L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986).

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto